

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **386/2001** (ECLI:IT:COST:2001:386)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SANTOSUOSSO** - Redattore: **MEZZANOTTE**

Camera di Consiglio del **26/09/2001**; Decisione del **22/11/2001**

Deposito del **06/12/2001**; Pubblicazione in G. U. **12/12/2001**

Norme impugnate:

Massime: **26646 26647**

Atti decisi:

N. 386

ORDINANZA 22 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 2001.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 48 del 12 dicembre 2001

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; Giudici: Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con n. 11 ordinanze emesse il 7 dicembre 2000 dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 181 al n. 191 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con undici ordinanze di analogo contenuto in data 7 dicembre 2000 (r.o. da n. 181 a n. 191 del 2001), il tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), "nella parte in cui prevede che il provvedimento di convalida del trattenimento in centri di permanenza temporanea e di assistenza dello straniero soggetto a provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica emesso dall'autorità giudiziaria legittimi indiscriminatamente la permanenza dello straniero presso il centro per un periodo di complessivi venti giorni";

che, con le stesse ordinanze, il tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 13, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 14, comma 1, del medesimo decreto legislativo, "nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo";

che, quanto alla prima questione, i remittenti rilevano che le disposizioni censurate, che prevedono la convalida del trattenimento, stabilendo che essa "comporta" la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni, contrasterebbero con l'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto attribuirebbero a tale provvedimento non solo la funzione di ratificare l'operato dell'autorità di pubblica sicurezza, ma anche quella di legittimare per il futuro la privazione della libertà personale, per un periodo di tempo predeterminato;

che il contrasto con l'art. 13 della Costituzione sarebbe ancor più evidente ove si consideri che la disciplina in esame precluderebbe al giudice ogni verifica sulla congruità della durata del trattenimento in relazione ai presupposti che ne hanno reso necessaria l'applicazione;

che i remittenti, nelle anzidette ordinanze, deducono altresì la violazione dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione da parte dell'art. 14, comma 1, del testo unico sull'immigrazione, in quanto questo consentirebbe al questore di adottare la misura del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza anche per l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, e cioè per un ostacolo accidentale, non addebitabile allo straniero, superabile con congrui strumenti organizzativi e, comunque, tale da non giustificare in alcun modo il sacrificio, sia pure temporaneo, della libertà personale del soggetto coinvolto, ben oltre i rigorosi limiti previsti dal dettato costituzionale;

che in tutti giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.

Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che la prima delle questioni sollevate, che investe l'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui prevede che, per effetto della convalida della autorità giudiziaria, il trattenimento dello straniero presso centri di permanenza temporanea ed assistenza possa protrarsi fino a complessivi venti giorni, è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001;

che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati;

che la seconda questione riguarda invece l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, del quale i giudici a quibus denunciano il contrasto con l'art. 13, secondo comma, della Costituzione, poiché, consentendo al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, permetterebbe all'autorità di polizia di adottare tale misura anche per un impedimento accidentale, che non sarebbe addebitabile allo straniero, potrebbe essere rimosso con la predisposizione di congrue misure organizzative e, in ogni caso, non giustificerebbe il sacrificio della libertà personale;

che le ordinanze di rimessione non descrivono le concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida avevano preso le mosse, né riferiscono per quale dei motivi previsti dal censurato art. 14, comma 1 (necessità di "procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo"), il questore aveva ritenuto di non potere eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed aveva disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di permanenza temporanea e assistenza;

che la omessa descrizione della fattispecie, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle quali può di per sé costituire la base legale della misura restrittiva, si risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.